

**Attribuzione di incarichi di sostituzione del titolare di
 incarico di DSGA**

Decreto Ministeriale n. 132 del 04 luglio 2024

La scheda sintetica della UIL Scuola RUA

Il Decreto MIM n° 132 del 04 luglio 2024, individua i criteri per il conferimento degli incarichi di DSGA, in sostituzione del titolare che nella vigenza dell’incarico triennale si assenti dall’inizio e per l’intero anno scolastico fino al 31 agosto o per un unico periodo continuativo superiore a tre mesi.

Per quanto concerne le supplenze inferiori ai tre mesi, si applicano le disposizioni previste dall’Art. 57 del CCNL 2019/2021, il quale prevede:

Nel caso in cui il titolare di incarico di DSGA si assenti per un periodo superiore a 15 giorni o comunque di durata tale da compromettere il corretto funzionamento dell’istituzione scolastica o educativa, il dirigente scolastico conferisce un incarico temporaneo di DSGA ad altro personale in servizio presso l’istituzione scolastica ed inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione o, in sua assenza, nell’Area degli Assistenti che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze. L’incarico di cui al presente comma non può comunque eccedere la durata massima di tre mesi continuativi, incluse proroghe.

Sostituzione per l’intero anno scolastico o periodo continuativa superiore a tre mesi

Modalità di conferimento dell’incarico

funzionari privi di incarico in situazione di esubero, ivi compresi coloro i quali, inquadrati secondo il previgente sistema di classificazione nell’Area C, siano automaticamente confluiti nell’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione	A domanda <i>In subordine</i> D’ufficio
funzionario privo di incarico di D.S.G.A	Base volontaria
funzionario titolare di incarico di D.S.G.A	Base volontaria

Qualora, per il medesimo incarico, dovessero pervenire più domande, nel rispetto di cui sopra, l’Ambito territoriale procede alla graduazione delle istanze pervenute nel rispetto dei seguenti criteri in ordine successivo:

- a) svolgimento dell'incarico ad interim di D.S.G.A. nell'istituzione scolastica nell'anno scolastico più recente;
- b) titolarità di incarico di D.S.G.A. nell'istituzione scolastica nell'anno scolastico più recente;
- c) maggiore anzianità di servizio nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione.
- d) titolarità in istituzione scolastica dello stesso ciclo o, relativamente al secondo ciclo, dello stesso ordine e tipologia della scuola richiesta per il maggior numero di anni.
- e) viciniorità tra l'istituzione scolastica da assegnare e la sede dell'incarico di titolarità;
- f) maggiore anzianità anagrafica.

Il conferimento dell'incarico ad interim avviene mediante decreto dell'AT

In caso di ulteriori disponibilità, si applicano le seguenti disposizioni

Intesa sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA del 27 giugno 2024
Il punto 10 sostituisce l'art 14 del CCNI

- 1) assistenti amministrativi di ruolo con laurea magistrale e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione oppure con diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione;
- 2) ad altro personale di ruolo inquadrato nell'area degli assistenti amministrativi con priorità per il personale in possesso della II posizione economica e in subordine della I posizione economica;
- 3) al personale risultato idoneo nella procedura valutativa di progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione di altre Regioni, graduato secondo il punteggio della propria graduatoria di merito.

Il personale di cui ai punti 1 e 2 è graduato sulla base delle tabelle allegate alla procedura valutativa per le progressioni verticali di cui al D.M. 74/2024.

Per conoscere la sede più vicina [clicca qui](#)

www.uilscuola.it